

GLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA NELLA FASE 2.

*["Non smetterò mai di sognare, avrò forza per vincere, coraggio per non mollare, pazienza per persistere."
Andrew Parker]*

"Sono disabile visivo: come mi devo comportare negli spostamenti per non espormi a situazioni potenzialmente nocive per la mia salute?"

Come noto, a far data dal 4 maggio 2020 è iniziata la Fase 2¹: si tratta ora di uscire gradualmente dal *lockdown*, imparando a convivere con il Coronavirus.

Le misure prescritte dal nostro Governo hanno quindi l'obiettivo di condurci lungo il pendio in discesa della nostra montagna, senza però abbassare la guardia.

Proprio a far data da oggi, 18 maggio 2020, si applicano le disposizioni del DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri, 17 maggio. Tali misure saranno efficaci sino al 14 giugno 2020.

Con tale provvedimento, *inter alia*, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, vengono confermati il **divieto di assembramento e la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** (art. 1, lett. b); inoltre, **è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate o parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti** (art. 1, lett. d).

Questa la regola.

L'art. 9 comma 2 del DPCM *de quo*, tuttavia, sancisce che **"le persone con disabilità** motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o **sensoriale** o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, **possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista"**.

Quest'ultima disposizione normativa è di fondamentale importanza, in quanto va a recepire le innumerevoli lamentele sollevate dai rappresentanti delle persone con disabilità.

Invero, con riguardo alle persone non vedenti ed ipovedenti, ad esempio, a suo tempo, il sig. Giuliano Frittelli, Presidente dell'Unione Italiana Ciechi Lazio, aveva rilevato quanto segue: *"al momento la presenza in strada di una persona non vedente con il suo accompagnatore è da ritenersi fuori norma, non essendo possibile stabilire tra i due una distanza superiore ad un metro. Se non verranno apportate modifiche alla normativa vigente, lo stato dell'arte porterà, di fatto, all'emarginazione sociale, di tutti noi"*.

Si ricorda infatti che il rigoroso rispetto delle disposizioni in merito di distanza sociale precedentemente imposto costituiva una **forte limitazione nella quotidianità delle persone con disabilità visiva, che usano il tatto come senso vicariante.** Basti pensare a come con il tatto venga esplorato l'ambiente

¹ Vedasi nostro contributo intitolato "Oggi inizia la fase 2: massima responsabilità per evitare la risalita" del 4 maggio 2020.

circostante, ci si ponga in relazione all'accompagnatore/guida, ci si muova nell'ambito dei mezzi pubblici, *et similia*.

Seppur l'introduzione della possibilità di ridurre il distanziamento sociale, permane comunque il rischio del contagio ed è per questo che obiettivo del presente contributo è quello di indicare linee-guida da osservare negli spostamenti che garantiscano al soggetto non vedente, al contempo, dignità e sicurezza per la propria salute.

Affinché tale scopo venga perseguito, anzitutto, **è fondamentale il senso civico, l'impegno e la ragionevolezza di ciascun consociato.**

Orbene, analizzate diverse fonti in materia, possiamo così sintetizzare **i criteri da osservare negli spostamenti per le persone non vedenti:**

- utilizzare sempre il bastone bianco o altro strumento idoneo a segnalare la propria condizione visiva per avvisare gli altri di mantenere la distanza di sicurezza;
- indossare sempre guanti e mascherina;
- privilegiare, se possibile, gli spostamenti in autonomia: in tale ipotesi, in caso di necessità, chiedere alla persona a cui vi rivolgete di indossare guanti e mascherina prima di avvicinarsi. Si ricorda che è stato dimostrato come il cane -guida non sia veicolo di infezione;
- in via subordinata rispetto al punto precedente, l'accompagnatore - che deve sempre indossare guanti e mascherina - dovrebbe essere possibilmente sempre lo stesso (meglio se un familiare o un convivente) o scelto tra un gruppo definito di volontari/operatori. Occorre osservare la maggiore distanza possibile dall'accompagnatore: potrà essere utile, a tal fine, farsi guidare da istruzioni vocali o tramite uno strumento (quale una fettuccia o corda) in modo simile alle modalità previste nelle gare podistiche tra guida e atleta non vedente.

Per quanto riguarda gli spostamenti mediante **i mezzi di trasporto**, grazie all'interesse del Consiglio Regionale Lombardo dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e al lavoro svolto dalla Commissione Autonomia, sono caldegiate le seguenti misure:

- **nei trasporti urbani in superficie:** si propone che l'area della palina venga presa a riferimento come punto di sosta riservato alla fermata, riservando l'apertura della porta anteriore per una salita esclusiva e un contatto uditivo con il conducente, il quale dovrà indicare a voce l'identificativo della linea del mezzo e il posto a sedere, esclusivamente sui primi sedili frontali;
- **nei trasporti extra urbani in superficie:** al fine di evitare che la persona con disabilità visiva riscontri difficoltà nell'accesso ai mezzi di trasporto extra urbano a causa del ridotto numero di posti disponibili, potrebbe essere utile prevedere il servizio di prenotazione in modo da essere certi che la persona possa accedere al mezzo concordato;
- **nei trasporti in metropolitana:** si richiede di proseguire la collaborazione da parte del personale addetto ai tornelli nel fornire assistenza alle persone con disabilità visiva che ne fanno richiesta. L'assistenza consisterà nel prendere nota, inizialmente, dei dati minimi della persona, nominativo e numero di cellulare, al fine di garantire il "Contact-tracing", quindi procedere nell'accompagnamento sulla prima carrozza in modalità tradizionale utilizzando guanti e mascherina, avvisando il collega della stazione d'arrivo di riprendere in carico la persona fino all'uscita. Per gestire il distanziamento sociale nella salita a bordo e nella scelta del posto a sedere, si propone che il primo sedile a destra di ogni porta d'ingresso sia riservato alle persone non vedenti.
- **treni:** quando una persona richiede assistenza verrà sempre accompagnata con la carrozzina, al fine di tutelare entrambe le persone. Quando, invece, la persona non vedente in modo autonomo si reca in stazione e sul treno, si propone di riservare sempre due posti sulla prima carrozza, vicino alle prime porte, anche per agevolare una comunicazione vocale diretta col capotreno.

A titolo di completezza, si ricorda inoltre che da oggi non è più necessaria l'autocertificazione per gli spostamenti all'interno della Regione di residenza (resta, invece, necessaria l'autocertificazione per gli spostamenti al di fuori di quest'ultima).

Va da sé, inoltre, che i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio (art. 1, lett. a DPCM 17/05/2020).

Vogliamo concludere il presente contributo con un messaggio di speranza e di ottimismo, citando un'espressione del Campione Mondiale di sci nautico Daniele Cassioli, *inter alia* Presidente dell'Associazione Real Eyes Sport.

“Anche chi non vede, potrà affrontare e godersi questo antipasto di libertà e la distanza interpersonale, seppur oggi ridotta, non potrà scalfire l'importanza dei rapporti umani e della fiducia reciproca, così importante per ciechi e ipovedenti.”

Gallarate, 18 maggio 2020

avv. Valeria Dellavedova

avv. Francesca Tagliarini